

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 01/09/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, chiedendo:

- il rimborso della quota non maturata delle "*spese di istruttoria*" e delle "*commissioni di intermediazione*", calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la corresponsione degli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*";
- la rifusione delle spese di assistenza legale e della procedura;
- il rimborso delle "*quote indebitamente trattenute*".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- che, in relazione al medesimo contratto, il cliente ha proposto altro ricorso in data 22/08/2025 innanzi a questo Collegio, con cui ha avanzato la medesima richiesta di rimborso delle commissioni contrattuali asseritamente non godute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto, in forza dei principi della c.d. sentenza Lexitor, e che non sussistono nuovi elementi o fatti che giustifichino un ulteriore esame della questione;
- di aver già rimborsato le rate incassate in seguito all'estinzione del finanziamento.

Pertanto, chiede che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha già presentato a questo Collegio, in data 18/08/2025 e per il tramite di altro rappresentante volontario, un precedente ricorso avente ad oggetto il medesimo contratto su cui si controverte nel presente procedimento (cessione del quinto n. *** 704).

In tale sede, il ricorrente chiedeva – a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento – il rimborso della quota non maturata delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario e delle commissioni di distribuzione e della quota non goduta dei premi assicurativi, oltre gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per la presentazione del ricorso.

Il Collegio di Bari, con decisione n. 11468/2025, in parziale accoglimento del ricorso, ha disposto che l'intermediario corrispondesse al ricorrente la somma di € 554,00 a titolo di commissioni di distribuzione, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, avendo ritenuto soddisfacente il rimborso già eseguito dall'intermediario a titolo di commissioni del finanziatore e avendo riscontrato, quanto ai premi assicurativi, la previsione in contratto del pagamento del relativo premio a carico dell'intermediario.

Tanto premesso, si rammenta che i Collegi territoriali hanno affermato l'inammissibilità del ricorso che presenti *petitum* e *causa petendi* identici a quelli di altro ricorso precedentemente proposto dinanzi all'Arbitro (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 23821/2020: "*l'identità di petitum e causa petendi tra un ricorso e un altro già in precedenza proposto rende irricevibile quello cronologicamente posteriore, in applicazione del principio generale del ne bis in idem, consentendo vieppiù al Collegio la rilevazione ex officio della stessa inammissibilità (cfr. ex multis Collegio di coordinamento, decisione n. 3962/2012; Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19; Collegio di Bari, decisione n. 11857/17 e decisione n. 4832/189)*").

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede la restituzione delle "*quote indebitamente trattenute*" non formulata nel precedente ricorso.

Senonché non produce evidenze a supporto della pretesa, mentre l'intermediario nelle afferma di aver rimborsato le rate incassate in seguito all'estinzione del finanziamento.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, non replicato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE